

seguenza, per fare una proposta, bisognerebbe venire ad una riduzione della cifra, e questa occorreva parlarla sull'entrata e non sulla spesa.

Questo lo dico in genere, non già che io mi rivolga specialmente all'onorevole presidente della Commissione.

**DE LUCA.** Io ho chiesto di parlare per dare una risposta alle osservazioni del signor ministro, e ciò come semplice deputato, non come membro della Commissione del bilancio.

Io credo che la cosa, come l'ha esposta il signor ministro, mi si permetta il dirlo, non sia nei precisi termini della legge. È senza dubbio che la legge del 28 giugno 1866 si rimette, per gli animali suini, all'articolo 8 della legge del 1864: ma studiamo un po' quest'articolo. In quest'articolo 8 della legge del 1864, parlandosi dei comuni aperti, è detto: « Il dazio di consumo si riscuote sulla macellazione delle carni e sull'introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri comuni. » Ecco l'articolo 8. È poi detto in seguito: « un regolamento determinerà le norme per l'esecuzione della presente legge, » e più specialmente « per l'esercizio e pel controllo della vendita al minuto nei comuni aperti. »

Sta dunque nell'articolo 19, n° 3, che il potere esecutivo doveva fare un regolamento per le norme sull'esercizio della macellazione e pel controllo della vendita al minuto nei comuni aperti. Quindi poteva ben sorvegliare l'esercizio del macello e la vendita al minuto; e null'altro poteva nei comuni aperti.

Or bene, riferendo la legge del 1866 a quella del 1864, altro non poteva farsi che applicare le precise norme di sopra espresse. Ma il regolamento andò più oltre, e scrisse le parole annunziate dal ministro, cioè « di potersi riscuotere il dazio sulla macellazione ancorchè fatta dai particolari per proprio conto. »

Vediamo ora se questa parte del regolamento è consentanea o contraria alla legge: tutta la questione sta lì. O volete che queste parole siano consentanee alla legge, e allora debbo dirvi che sono compresi i particolari, ma quando mandano i maiali di proprio conto al pubblico macello, non quando macellano un animale nei propri casolari. Ovvero ritenete che in quest'articolo si intenda la macellazione ancorchè fatta da particolari per proprio uso nelle proprie case, ed allora debbo dire che il potere esecutivo ha ecceduto il suo potere, poichè non poteva alterare il tenore della legge. Dice che il potere esecutivo nei comuni aperti potrà controllare la vendita al minuto, e sorvegliare l'esercizio delle macellazioni.

E si badi che nello stesso regolamento è indicata la procedura per essere ammessi all'esercizio del macello. Quindi è che, autorizzato l'esercizio del macello, devesi per logico rigore intendere del macello pubblico.

Epperò l'ammazzamento dei propri maiali, ne' propri casolari, e non nel pubblico macello, non costitui-

sce esercizio di macellazione sorvegliabile e tassabile, secondo il dettato della legge.

Che se fosse altrimenti, ne verrebbe l'assurdo che ogni privato il quale uccide un maiale nel proprio casolare, per proprio conto ed uso, sia un esercente il macello, un macellaio, e che inoltre sia un contravventore alla legge per l'esercizio abusivo del privato macello. Ora, nel fatto non sta che i privati abbiano chiesto il permesso di esercitare il macello, e non può stare in diritto la severa interpretazione di considerare macellai i privati che non mandano a macellare i loro maiali al pubblico macello.

Dunque l'interpretazione data dal signor ministro alla legge, è del tutto erronea; e nulla impone il regolamento, che ecceda il disposto della legge medesima.

Adunque i privati che per proprio conto ed uso, nei comuni aperti, fanno uccidere i maiali nei propri casolari, non sono soggetti a dazio di consumo, per il momento, mentre per l'avvenire, in quanto mettono in commercio o usano fuori casa la carne salata di maiali macellati, pagano il dazio di consumo.

E questa spiegazione, comunque mi paia emergente perfettamente dallo spirito e dalla lettera della legge, è stata così in identico modo risolta dai tribunali ove si è portata la questione.

D'altronde la questione verrà trattata sulla petizione sporta dall'onorevole Pepoli, ed in allora sarà più ampiamente svolta ed esaminata.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Morelli Salvatore.

**MORELLI S.** Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole De Luca, io non avrei altro da aggiungere; soltanto dico che i magistrati si pronunziano perfettamente contrari all'opinione dell'onorevole ministro, perchè non ritengono che il regolamento potesse variare il senso della legge, potesse allargare una giurisdizione che la legge non accorda. Conseguentemente io metto nelle mani dell'onorevole ministro la *Gazzetta del Procuratore* dove c'è la testè citata sentenza del giudice di Sessa, e spero che le sue provvidenze si conformeranno alla medesima.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Cappellari.

**CAPELLARI.** Io ringrazio il signor presidente della Commissione di aver dichiarato che in questa questione parlava come semplice deputato, perchè realmente le sue opinioni non sono divise da molti dei membri della Commissione stessa.

Premesso ciò, dirò che io debbo schierarmi dalla parte del signor ministro riguardo all'intelligenza della legge. Qui non si tratta evidentemente di fare una legge nuova, si tratta di afferrare il vero senso della legge esistente.

Ora, l'articolo 8 della legge 3 luglio 1864, n° 1827, sui dazi di consumo, quale fu indicato dal signor presidente della nostra Commissione, distingue precisamente due cose: *la macellazione delle carni*, e questa